

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3018

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAIRA, CARDINALE, OCCHIPINTI

Ridefinizione degli ambiti territoriali del distretto della corte di appello di Caltanissetta e della circoscrizione del tribunale di Gela

Presentata il 4 agosto 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le attuali vicende giudiziarie e socio-economico-politiche che sta vivendo la Sicilia e la sua popolazione dimostrano, finalmente, non solo che la organizzazione dello Stato ha la forza, i mezzi e le risorse professionali per reagire alle spinte antistatuali ma, anche, che il popolo siciliano ha volontà e determinazione di riscatto.

Assistiamo in questo periodo ad una ridda di iniziative legislative, politiche e culturali, quasi tutte meritorie e pregevoli, tese a dare adeguate risposte ai fenomeni di criminalità organizzata e mafiosa. Non può, però, dimenticarsi che la mafia e la criminalità si combattono anche, se non soprattutto, creando le condizioni per erogare una Giustizia, sia civile che penale, agevole ed immediata, consentendo così di fornire rapide risposte

giudiziarie ai cittadini che abbisognano, per ridarsi coraggio e per ridare fiducia alle istituzioni dello Stato, di vedere soddisfatti i propri diritti in tempi rapidi, allontanando, così, il pericolo, purtroppo esistente e riscontrato, di una assuefazione a condizioni di « denegata giustizia » che è l'anticamera del riconoscimento sociale della presenza e del ruolo della mafia o, cosa ancora più grave, della ricerca di attuazione dei propri diritti affidandosi a canali estranei al sistema della giustizia statale aumentando così la ingerenza e la presenza della mafia nella società.

È doveroso per gli organi dello Stato, e principalmente per il Parlamento, cercare con spasmodica determinazione di realizzare queste condizioni di erogazione di immediata giustizia proprio in quei

territori riconosciuti ad alto rischio ed incidenza mafiosa. Se ciò non verrà perseguito con i fatti, enormi e non celabili saranno le responsabilità, più etiche che giuridiche e politiche, del Legislatore.

Per attuare dette finalità è necessario che, così come correttamente, almeno per questo aspetto, di recente sostenuto anche dalla Commissione speciale referente per la riforma giudiziaria e la amministrazione della giustizia appositamente costituita dal Consiglio superiore della magistratura, si proceda ad eliminare « mega-uffici » giudiziari ingovernabili e, di contro, ad individuare e realizzare uffici giudiziari di medie dimensioni più dinamici ed agili per fornire pronte ed adeguate risposte dell'Amministrazione della giustizia soprattutto in zone, come quelle delle province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, caratterizzate da un alto tasso di criminalità organizzata.

In questo quadro si inserisce la presente proposta di legge che mira a ricomprendere nell'ambito della circoscrizione del tribunale di Gela il territorio dei comuni di Niscemi, Vittoria e Licata e, nell'ambito del Distretto della Corte di appello di Caltanissetta, oltre i predetti territori per automatica attrazione, il territorio ricadente nell'ambito della circoscrizione del tribunale di Agrigento.

La necessità, opportunità ed utilità delle esposte ridefinizioni dei confini della circoscrizione del tribunale di Gela e del distretto della corte di appello di Caltanissetta sono dettate, oltre che dalle considerazioni di carattere generale sopra espresse, da una serie di rilevanti considerazioni specifiche. E precisamente:

a) il sottrarre al distretto della corte di appello di Palermo la circoscrizione del tribunale di Agrigento consente di sgravare notevolmente l'enorme lavoro degli uffici giudiziari distrettuali, penali e civili di quella corte di appello, oberata da rilevantissimi, per quantità e qualità (soprattutto in ordine alla lotta alla criminalità organizzata e mafiosa), affari di giustizia, con il che si andrebbe, peraltro, a realizzare quella logica e sentita necessità di

snellire i « mega-uffici » giudiziari, potenziando le strutture di medie dimensioni. Peraltro l'utenza del tribunale di Agrigento per gli affari di giustizia di competenza distrettuale troverà grande beneficio dal trasferimento della circoscrizione del tribunale di Agrigento dalla corte di appello di Palermo a quella di Caltanissetta, atteso che Agrigento dista da Caltanissetta appena 45 Km. di comoda ed agevole strada a scorrimento veloce a fronte dei 130 Km. che separano Agrigento da Palermo, con l'aggravante che il palazzo di giustizia di Palermo, a diversità di quello di Caltanissetta, si trova in pieno centro storico, il che comporta la necessità di affrontare gravi problemi di attraversamento della città e di posteggio. Alcuni vasti ed importanti territori ricadenti nell'ambito della circoscrizione del tribunale di Agrigento, come Canicatti, sono limitrofi al territorio di Caltanissetta e distano appena 15 minuti di strada. Tra l'altro, i risultati delle più recenti indagini giudiziarie acclarano una rete di connessione di rapporti tra la criminalità organizzata e mafiosa del nisseno con quella dell'agrigentino il che rende logica, necessaria ed improcrastinabile una direzione distrettuale unica della lotta alla criminalità organizzata e mafiosa di queste due province;

b) il tribunale di Gela è stato istituito con la legge 1° marzo 1990, n. 42. Le assorbenti motivazioni che hanno portato alla istituzione di questo tribunale, così come si evince dagli atti e dalle relazioni parlamentari, dalle relazioni del Consiglio superiore dalla magistratura e dagli « indirizzi » della presidenza della Repubblica, sono incentrate nella funzione di baluardo nella lotta alla criminalità organizzata a mafiosa di questo nuovo ufficio giudiziario. Già durante l'iter dell'istituzione del tribunale di Gela da più parti, anche autovevoli, si sostenne che, per rendere effettivamente efficace la funzione del tribunale di Gela quale baluardo alla criminalità organizzata e mafiosa, doveva ricomprendersi nella sua circoscrizione il territorio di Niscemi, Vittoria e Licata e

ciò perché, già allora, le indagini sulla criminalità organizzata e mafiosa indicavano, ed individuavano, la città di Gela e le altre città sopra citate come facenti parte di un unico bacino territoriale legato ed interconnesso da interessi criminali e mafiosi, da scambi illeciti, da reciproci trasferimenti di manovalanza criminale e gruppi di fuoco, da comuni interessi nei traffici illeciti. L'insorgere di un inveterato campanilismo impedì nel 1990 di fare istituire al meglio, per le finalità per le quali era sorto, il tribunale di Gela. Le più recenti indagini hanno acclarato le interconnessioni territoriali degli interessi criminali sopra evidenziate. Oggi i tempi sono cambiati, lo Stato ha bisogno di organizzarsi sempre più al meglio nella lotta alla criminalità mafiosa, concentrando in uffici giudiziari ben individuati le indagini comuni ad un unico bacino criminale a prescindere se in detto « territorio giudiziario » debbono essere ricompresi territori appartenenti a diverse province o se ciò debba comportare l'accorpamento in un unico ufficio giudiziario di

territori già appartenenti a diversi uffici giudiziari. Non si può più discutere in termini di difesa preconcepita di questo o quel presidio giudiziario poiché la necessità ed urgenza di una ordinata, coordinata ed efficace lotta alla criminalità mafiosa deve far bandire ogni sterile difesa di una irrazionale organizzazione degli uffici giudiziari come esistente ed ogni superato ed antistorico campanilismo. L'accorpamento alla circoscrizione del tribunale di Gela i territori di Niscemi (comune della provincia di Caltanissetta), Vittoria e Licata (peraltro comuni tutti limitrofi a Gela e distanti pochissimi chilometri) consentirebbe agli uffici distrettuali di Caltanissetta quella visione globale e quell'indirizzo e coordinamento d'intervento che una efficace e definitiva lotta alla criminalità oggi, più che mai, impone e richiede.

Il frapporre ostacoli alla ridefinizione della circoscrizione del tribunale di Gela e del distretto della corte di appello di Caltanissetta assumerebbe l'unico significato di un colpevole e ragionato regalo alla criminalità e alla mafia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il circondario del tribunale e della pretura circondariale di Gela comprende i comuni di Gela, Butera, Mazzarino, Niscemi, Vittoria e Licata.

2. Nel circondario di cui al comma 1 sono costituite le sezioni distaccate di pretura di Niscemi, Vittoria e Licata, con il seguente territorio:

- a) Niscemi: Niscemi;
- b) Vittoria: Vittoria ed Acate;
- c) Licata: Licata.

ART. 2.

1. Il distretto della corte di appello di Caltanissetta comprende i seguenti territori circondariali:

- a) tribunale di Caltanissetta;
- b) pretura circondariale di Caltanissetta: Caltanissetta, Acquaviva Platani, Bompensiere, Campofranco, Delia, Marianopoli, Milena, Montedoro, Mussomeli, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Valledlunga Pratameno, Villalba;
- c) distaccamenti senza cancellerie:
 - 1) Mussomeli: Mussomeli, Acquaviva Platani, Campofranco, Sutera, Valledlunga Pratameno, Villalba;
 - 2) Riesi: Riesi, Delia e Sommatino;
- d) tribunale di Agrigento;
- e) pretura circondariale di Agrigento: Agrigento, Aragona, Cattolica Eraclea, Comitini, Ioppolo Giancaxio, Lampedusa e

Linosa, Montallegro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Raffadali, Realmonte, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, Siculiana;

f) sezioni distaccate di:

1) Cammarata: Cammarata e San Giovanni Gemini;

2) Canicattì: Canicattì, Camastra, Castrolibero, Grotte, Naro e Racalmuto;

3) Casteltermini: Casteltermini e San Biagio Platani;

4) Favara: Favara;

5) Ravanusa: Ravanusa e Campobello di Licata;

g) tribunale di Gela;

h) pretura circondariale di Gela: Gela, Acate, Butera, Licata, Mazzarino, Niscemi e Vittoria;

i) sezioni distaccate di:

1) Licata: Licata;

2) Niscemi: Niscemi;

3) Vittoria: Vittoria ed Acate;

l) tribunale di Enna;

m) pretura circondariale di Enna: Enna, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe e Villarosa;

n) sezioni distaccate di Piazza Armerina: Piazza Armerina, Aidone, Barrafranca, Pietraperzia e Valguarnera Caropepe;

o) distaccamenti senza cancelleria: Barrafranca (Barrafranca e Pietraperzia);

p) tribunale di Nicosia;

q) pretura circondariale di Nicosia: Nicosia, Capizzi, Cerami, Sperlinga e Troina;

r) sezioni distaccate di:

1) Agira: Agira, Gagliano Castelferrato e Regalbuto;

2) Leonforte: Leonforte, Assoro e Nissoria.

ART. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro di grazia e giustizia, emana, con propri decreti, le relative norme di attuazione.

2. Entro il medesimo termine di sei mesi di cui al comma 1 il Ministro di grazia e giustizia, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero, determina i nuovi organici della corte di appello di Caltanissetta e del tribunale di Gela, avuto riguardo ai carichi di lavoro verificatisi nel quinquennio precedente nei nuovi territori ricadenti nell'ambito del distretto della corte di appello di Caltanissetta e del circondario del tribunale di Gela.

3. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni alle tabelle A, B e C annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituite dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, e successive modificazioni.

ART. 4.

1. Gli affari civili e penali pendenti innanzi alla corte di appello di Palermo, alla corte di appello di Catania, al tribunale di Agrigento, al tribunale di Caltagirone ed al tribunale di Modica, riguardanti i territori del nuovo distretto della corte di appello di Caltanissetta e del nuovo circondario del tribunale di Gela già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le cause civili già definite con sentenza passata in giudicato e per i procedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento, sono devoluti alla competenza della corte di appello di Caltanissetta e del tribunale di Gela.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.